

RAE

Rivista di Diritto Ellenico
Review of Hellenic Law

COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIAL BOARD

Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (†),
Silvio Cataldi (Torino), Felicianantonio Costabile (Reggio Calabria),
Giovanna Daverio Rocchi (Milano), Luigi Gallo (Napoli),
Edward Monroe Harris (Durham), Edmond Lévy (Strasbourg),
Remo Martini (Siena), Carlo Pelloso (Verona), Gianfranco Purpura (Palermo),
Nicolas Richer (Lyon), Guido Schepens (Louvain),
Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)

DIREZIONE/EDITED BY

Pietro Cobetto Ghiggia (Campobasso)
Ferdinando Zuccotti (Torino)

REDAZIONE/EDITORIAL STAFF

Mirko Canevaro (Edinburgh)
Valentina Casella (Torino)
Gianluca Cuniberti (Torino)
Barbara Maduli (Torino)
Federica Pennacchio (Campobasso)
Marcello Valente (Torino)

Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Università degli Studi del Molise
V. De Sanctis
86100 Campobasso (Italia)

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza
Lungo Dora Siena 100 A
10153 Torino (Italia)

e-mail: info@rivistadirittoellenico.it
www.rivistadirittoellenico.it

Prezzi e condizioni di abbonamento / *Annual Subscription* € 60.00
(spese postali escluse) *(except postal charges)*

In copertina e frontespizio: *Athena Areia*
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)

RAE

Rivista di Diritto Ellenico
Review of Hellenic Law
V/2015

Arnaldo Biscardi

Diritto greco antico

a cura di

Pietro Cobetto Ghiggia
Ferdinando Zuccotti



Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Pubblicazione periodica annuale

Registrata presso il Tribunale di Alessandria al n. 2/13 (31 maggio 2013)

Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio

© Edizioni dell'Orso S.r.l.

Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)

Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67

E-mail: info@ediorso.it – <http://www.ediorso.it>

Stampata da Digital Print S.r.l. in Segrate (MI)

per conto delle Edizioni dell'Orso

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941

No part of this volume may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171

ISSN 2239-6675

ISBN 978-88-6274-754-7

Nel ricordo di Bianca Maria Comucci Biscardi*

*Si ringraziano Ruggero e Gerardo Biscardi Cerofolini, titolari dei diritti relativi al volume *Diritto greco antico*, per avere gentilmente acconsentito a questa ripubblicazione.

Premessa

Presentazione

Ferdinando Zuccotti

Premessa

Arnaldo Biscardi o della felicità del diritto

SOMMARIO: 1. Ritorno e mutamento – 2. Dogmatica e comparazione – 3. Sistematicità ed espansione – 4. Nascita del diritto – 5. Unitarietà – 6. Selettività ed ottimismo – 7. Limiti e grandezza – 8. *Aufschwung* – 9. Umanità.

1. *Ritorno e mutamento.*

Questa ripubblicazione del manuale di *Diritto greco antico* di Arnaldo Biscardi, stampato a Milano nel 1982 dall'editore Giuffrè, non costituisce una ristampa né tantomeno una riedizione critica di esso, ma semmai una nuova edizione riveduta e, per così dire, corretta: erano non pochi infatti – è inutile nascondere – i casi di *lapsus calami* evidenti cui rimediare, di frasi un po' faticose o senz'altro non molto scorrevoli se non addirittura talora non perfettamente concluse, derivanti con ogni verosimiglianza da affrettate correzioni in bozza non attentamente rivedute con calma, così come di bibliografia citata secondo criteri non sempre omogenei e talvolta in maniera imprecisa, nonché di fonti delle quali un diretto controllo ha mostrato le mende di indicazione¹. Complice di tutto ciò, del resto, la relativa fretta con cui l'autore volle consegnare il libro alle stampe – ricordo abbastanza bene, appena laureato con lui, la turbinosa veemenza con cui egli coinvolgeva tutto l'Istituto di diritto romano nei vari problemi connessi a tale impresa² –, dopo aver deciso all'ultimo di riscrivere lui stesso, mi pare di ricordare, la parte sulla famiglia prima affidata ad una sua allieva – di cui non condivideva l'impostazione –, e della quale egli si risolse poi, tra mille arrabbature ed autogiustificazioni, a togliere

¹ Le citazioni della dottrina, ovviamente, sono rimaste qui ferme al 1982, con la sola eccezione del «Symposion 1977», uscito nel 1982 dopo il volume qui riedito, e degli ultimi volumi degli «Studi in onore di Arnaldo Biscardi», di cui il VI è del 1987, ma i cui contributi erano in entrambi i casi sovente citati dall'autore come di prossima pubblicazione, per cui si è preferito riferirli in maniera completa secondo l'edizione definitiva.

² Su come Arnaldo Biscardi «per venticinque anni ha messo amabilmente in agitazione l'Istituto di diritto romano di Milano» si veda tra l'altro A. GUARINO, *Letture (10)*, in «Labeo», XXXIV, 1988, p. 376.

il nome come coautrice del libro³: mentre d'altra parte la cura degli indici, in particolare delle fonti ma altresì degli autori nonché degli argomenti, non fu tale da rimediare, nel lavoro affidato a un più giovane allievo e credo anche qui a causa dei tempi ristretti in cui dovette essere compiuto, alle pur evidenti imprecisioni che in tale sede, con una maggiore tranquillità di lavoro, sarebbe stato relativamente agevole rintracciare nei testi greci richiamati e nelle indicazioni della dottrina moderna.

Di tale scelta, che potrebbe persino apparire un arbitrario intervento su di un testo altrui, i curatori di questa edizione si rendono ben conto, e non si tratta certamente di una decisione presa alla leggera: se si è preferito agire direttamente sul testo e sulle note, infatti, questo è avvenuto in quanto, in primo luogo, sembrava tristemente stucchevole ed inopportuno, in nome di una inutile esattezza filologica, segnalare pedestremente i vari interventi, cosa che si sarebbe tradotta in ultima analisi in un sottolineare inutilmente ed in maniera in fondo inurbana le inesattezze dell'autore; e soprattutto, avendo conosciuto Arnaldo Biscardi, sono pianamente convinto che egli, pur sensibile e attento se non geloso di quanto lui stesso aveva scritto e dunque gli apparteneva, avrebbe in ogni caso preferito, all'ingessata e museale ripresentazione della propria opera nel suo esatto dettato testuale ma corredata da note emendative altrui, una sua ripubblicazione magari non più in tutto e per tutto conforme alla sua originaria stesura, ma in ogni caso viva ed ancora attuale nella divulgazione del diritto greco, specie negli studi universitari⁴, e dunque presentata in maniera tale da poter essere ancora effettivamente utile altresì agli studenti che vogliano affrontare la materia giusgreco-cistica, i quali difficilmente gradirebbero di trovare mutamenti e correzioni di quanto detto nel testo in una altrui nota, strumento del resto il cui normale uso rimane purtroppo, com'è noto, alquanto ostico ai nostri discenti⁵.

In effetti, nonostante l'inevitabile attaccamento a quanto da lui scritto e quindi reputato per quanto possibile tendenzialmente perfetto, credo che quel-

³ Cfr. *infra*, nt. 11.

⁴ Tra l'altro, tenendo presente innanzitutto la funzione altresì didattica della trattazione, si è sovente provveduto ad inserire tra parentesi in particolare la traduzione di parole o frasi in greco recate dal testo ed altresì di termini o proposizioni straniere, specie in relazione alla lingua tedesca. Per quanto riguarda in particolare il greco, si tratta, in generale, di traduzioni senza alcuna ambizione di ultima definitività interpretativa, ma semplicemente strumentali all'uso del manuale appunto da parte degli studenti di giurisprudenza.

⁵ E ancor peggio sarebbe stato, nelle citazioni della dottrina, integrare le note con testo inserito tra parentesi ed altri segni diacritici, ad esempio, nella nota 6 del cap. V (p. 105), scrivendo qualcosa del tipo: «... si vedano in proposito altresì le interessanti osservazioni di <A.> SCHIAVONE, <Studi sulle> [L] <logiche dei giuristi romani c: nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano>, Napoli, 1971, p. 37 ss.».

lo che più importasse ad Arnaldo Biscardi fosse l'utilità della sua opera alla divulgazione universitaria del diritto greco⁶, per la quale si batté in ogni modo scontrandosi anche con le pastoie burocratiche che dovette poi affrontare altresì all'università di Milano così per tale materia come, verso la fine degli anni Settanta, per quella di *Esegesi delle fonti del diritto romano*, da lui reintrodotta negli anni in cui frequentavo l'università⁷: e penso che in ogni caso questo fine ultimo, dettato da una necessità pratica superiore, avrebbe comunque sovrastato ogni preoccupazione testuale di esattezza filologica rispetto a quanto da lui stesso vergato⁸. Per tal verso, anzi, credo non sarebbe errato – ed incontroerebbe la pur rassegnata approvazione di Arnaldo Biscardi – rendere ormai il manuale in questione più facilmente fruibile da parte degli odierni studenti, in particolare translitterando i termini greci e dotandolo di più regolari traduzioni italiane: iniziativa che non so ancora se verrà da me, nel caso con altri, intrapresa, ma che comunque – magari dopo aver ancora una volta adeguatamente deprecato il tristo abbassamento del livello culturale delle nostre università – verrebbe sia pur un poco *obtorto collo* accettata dall'autore, sempre in nome della ragione di fondo di tale suo scritto, ossia la divulgazione della materia giusgrecoistica nei nostri studi universitari, il fondamentale aspetto cui, come si è detto, egli teneva davvero. Ma questo è un ulteriore progetto che non mi sono ancora deciso ad affrontare.

Tra l'altro, questa revisione del testo e delle relative note ha altresì suggerito di adottare criteri di citazione più chiari possibile, in particolare svolgendo

⁶ Che ebbe inizio all'Università di Siena nell'anno accademico 1957-1958, come ricorda l'autore nella *Prefazione* (cfr. *infra*, p. 3 s.: Remo Martini – *Diritti greci*, Bologna, 2005, p. 3 – riferisce l'inizio del corso in questione genericamente agli anni Cinquanta), mentre il suo primo *Profilo di diritto greco antico* uscì a Siena nel 1961, in una «veste dimessa» – ricorda ancora Arnaldo Biscardi –, e d'altra parte recava come sottotitolo – perlopiù ormai pretermesso – *Lezioni raccolte a cura dell'assistente Luisa Lepri* (si tenga del resto presente che l'autore, dopo aver insegnato a Siena dal 1947 al 1960, nell'anno accademico 1960-1961 veniva chiamato all'Università di Genova, per poi trasferirsi nel 1963-1964 alla Statale di Milano: cfr. il «*Curriculum vitae*» di Arnaldo Biscardi in «*Studi in onore di Arnaldo Biscardi*», I, Milano, 1982, p. XXV).

⁷ Su tali aspetti si veda tra l'altro E. CANTARELLA, A. MAFFI, *Introduzione*, in A. BISCARDI, *Scritti di diritto greco*, cur. E. Cantarella, A. Maffi, Milano, 1999, p. VI s.

⁸ Ricordo, in particolare, la relativa fiducia ed una certa contentezza di delegare il lavoro ad altri con cui Arnaldo Biscardi reagì alle mie proposte emendative, coinvolgenti oltre alle note altresì taluni luoghi dello stesso testo, quando mi affidò il compito – dopo che già avevo provveduto a quelli di *Auctoritas patrum. Problemi di storia del diritto pubblico romano* (Napoli, 1987) – di redigere gli indici di *La dottrina romana dell'obligatio rei* (Milano, 1991), tributandomi una fiducia e una libertà di azione che non mi sarei aspettate dal Maestro, che allora ritenevo, molto più di quanto egli in realtà fosse, quasi per principio uso a controllare ogni cosa di persona e a rimeditare acriticamente ogni eventuale diversa scelta da altri propostagli.

le varie sigle impiegate dall'autore: e questo perché Arnaldo Biscardi, ovviamente di formazione romanistica ma altresì laureato in lettere antiche⁹, tendeva ad usare senza problema le usuali abbreviazioni impiegate da tale disciplina giusantichistica, e d'altra parte ad impiegare acronimi utilizzati dai filologi ma non sempre ben noti ai giuristi; in questa prospettiva, svolgere le varie sigle ed essere il più espliciti possibile nelle indicazioni testuali e bibliografiche (fino a trasformare ad esempio la tradizionale «D.» dei romanisti indicante il *Digesto* in «Dig.») è sembrata scelta tale da venire incontro, in primo luogo, al fatto che un libro di questo genere è destinato per sua natura tanto agli studiosi di diritto quanto agli storici e ai letterati che si vogliono occupare di giusgreco, ove gli uni non conoscono necessariamente le sigle usate dagli altri, mentre, soprattutto, una decisione di questo tipo è sembrata la più opportuna in riferimento alla destinazione altresì didattica di questo manuale, e quindi in relazione agli studenti, in primo luogo di giurisprudenza, che ovviamente avrebbero per lo più trovato semplicemente misteriose le sigle abituali tra i filologi, se non magari altresì quelle d'uso comune tra i romanisti¹⁰.

2. Dogmatica e comparazione.

Recate queste cosiddette doverose premesse, e giustificati interventi che altrimenti potrebbero *prima facie* apparire invasivi se non indebiti, quello che semmai appare più difficile è il presentare al lettore questa riedizione del *Diritto greco antico* di Arnaldo Biscardi, libro che del resto, si potrebbe dire seguendo un luogo comune, non ha certo bisogno di presentazione alcuna tra gli studiosi di giusantichistica, e che da tempo risultava ormai introvabile. Le vicende relative alla decisione di «osare» finalmente la stesura di una trattazione organica e completa degli aspetti generali del diritto greco ed in particolare attico¹¹, sino allora evitata in primo luogo proprio da colui che pur aveva

⁹ Cfr. il «*Curriculum vitae*» di Arnaldo Biscardi, cit., p. XXV. Su Arnaldo Biscardi come «giurista dalla formazione umanistica universale» si veda G. THUR, *Arnaldo Biscardi e il diritto greco (Riflessioni sul prestito marittimo in SB VI 9571)*, in «Dike», III, 2000, p. 178. Sulla completezza di filologia e diritto ai fini degli studi giuridici nella visione di Arnaldo Biscardi si veda la sua *Presentazione* degli «Atti del III Seminario Romanistico Gardesano», Milano, 1988, p. IX ss. (cfr. *infra*, p. XXXIII, la *Presentazione* di Pietro Cobetto Ghiggia).

¹⁰ Si veda più diffusamente *infra*, p. XXXV s., la *Presentazione* di Pietro Cobetto Ghiggia, che con coraggiosa pazienza ha provveduto alla normalizzazione delle citazioni delle fonti e della dottrina, nonché – oltre che all'adeguamento degli indici delle fonti, degli autori e degli argomenti già presenti nell'edizione del 1982 – alla redazione di un elenco delle opere citate e ad un suo aggiornamento bibliografico sino alla letteratura contemporanea.

¹¹ Ci si riferisce, ovviamente, alla prima e «dimessa» (come l'autore la definisce *infra*, p. 3) edizione, intitolata *Profilo di diritto greco antico*, pubblicata a Siena nel 1961 (per il sottotitolo cfr. *supra*, p. XI nt. 6), cui seguì la «seconda edizione» (come reca il frontespizio) rivista ed

per così dire fondato in Italia lo studio sistematico di tale complesso giuridico, ossia Ugo Enrico Paoli¹², sono ampiamente ricordate dall'autore nella *Premessa*¹³: ed in effetti questo libro – è persino inutile il soffermarvisi – continua a rappresentare una sorta di insostituibile pietra miliare per chiunque voglia addentrarsi nella disciplina giusgrecoistica, nonostante la successiva pubblicazione del più agile corso di Remo Martini, del resto esplicitamente destinato agli studenti¹⁴, nonché¹⁵ dei due noti manuali in lingua inglese, dei quali il primo precede anzi quello qui presentato, dovuti a Douglas MacDowell¹⁶ e a Stephen Todd¹⁷, sia pur di impronta più saggistica (per non parlare del trattato scritto da Alick Robin Walsham Harrison¹⁸, che peraltro, incompleto per la morte dell'autore, mi sembra improbabile che sia stato mai adottato, anche per la sua mole, in un corso universitario istituzionale). Più utile, semmai, tentare di approfondire, per quanto possibile, la visione del diritto greco, della lata sistematica e della struttura didattica che sono sottese a questa trattazione, che rimane alquanto peculiare all'autore ed in certo modo in controtendenza rispetto alle visuali metodologiche in cui questa materia si è collocata tra gli studiosi negli ultimi decenni.

Tali discorsi, ovviamente, coinvolgono sullo sfondo problemi e tematiche alquanto vaste e non facili, specie in riferimento alle categorie logico-dogmatiche applicabili allo studio del diritto greco antico ed alla possibilità di tradurre in termini appartenenti alla tradizione romanistica gli specifici contenuti della prassi, della normazione e della «riflessione» giuridica, per così dire, ellenica: ma non è intenzione di queste brevi note soffermarsi su tali più ampie questioni, del resto estranee al più limitato fine introduttivo di queste pagine,

accresciuta, a firma di Arnaldo Biscardi ed Eva Cantarella (allora docente incaricata di Diritto Greco all'Università Statale di Milano), sempre intitolata *Profilo di diritto greco antico* e pubblicata a Milano nel 1974 dall'Istituto Editoriale Cisalpino - La Goliardica (nella cui *Prefazione*, p. VII, si preannunciava già, dopo tale «seconda tappa», che «se le circostanze saranno propizie, non tarderà troppo una terza edizione migliorata»).

¹² Cfr. A. BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, in «Iura», XV, 1964, p. 193, che sottolinea come, dopo l'opera di tale studioso, alla sua morte, nel 1963, «gli studi atticistici avevano già da parecchi anni raggiunto un livello di maturità, di organicità, di successo storiografico mai prima di allora toccato».

¹³ Cfr. *infra*, p. 4 s.: cfr. altresì BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, cit., p. 194 s.

¹⁴ Cfr. MARTINI, *Diritti greci*, cit., in particolare p. 4 s.

¹⁵ Ai manuali citati si deve ora aggiungere quello, in greco moderno, di Sophia Adam-Magnisali: *Η απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Αθήνα (5ος και 4ος π.Χ. αι.) – Dispensing Justice in Ancient Athens (5th and 4th century BC)* –, Αθήνα, 2008.

¹⁶ *The Law in Classical Athens*, London, 1978.

¹⁷ *The Shape of Athenian Law*, Oxford, 1995.

¹⁸ *The Law of Athens*, I, *The Family and Property*, Oxford, 1968 = *Il diritto ad Atene*. I, *La famiglia e la proprietà*, trad. it., Alessandria, 2001, e *The Law of Athens*, II, *Procedure*, Oxford, 1971 = *Il diritto ad Atene*. II, *La procedura*, trad. it., Alessandria, 2001.

bensi soltanto muovere dalle stesse parole dell'autore per mettere meglio a fuoco, altresì su piani più immediati e talora financo biografici, l'impostazione da lui data al suo manuale.

In tutto il volume, in effetti, appare piuttosto evidente la volontà di Arnaldo Biscardi di realizzare un manuale di diritto greco antico improntato alle moderne categorie dogmatiche, se non codicistiche, del diritto privato, sul preciso modello dei trattati esagogici di istituzioni di diritto romano¹⁹, quasi nella sottesa convinzione che, soltanto dando una descrizione completa ed onnisaustiva nella prospettiva giusprivatistica moderna del diritto greco antico, ed in primo luogo attico, tale disciplina, allora nuova nelle nostre università, potesse venire accettata dagli studiosi, in particolare del diritto moderno, come compiuta scienza giuridica, degna in quanto tale di insegnamento nelle facoltà di legge italiane.

La cosciente scelta di questa peculiare impostazione, del resto, viene esplicitamente enunciata dall'autore nella *Prefazione*²⁰:

Quanto ai criteri seguiti nella impostazione del libro, sono rimasto fedele a un mio modo di studiare e insegnare la complessa problematica di quella che io chiamo la civiltà greca del diritto, anche se ho avvertito la tentazione di staccarmi da una impostazione che, pur non essendo istituzionalmente romanistica, può forse sembrare, nondimeno, a qualcuno una impostazione di tipo tradizionale.

Certo, non mi nascondo che avrei potuto anche dargli, per esempio, una impronta di questo genere: il mondo greco *sub specie iuris* (*ethnos, polis*, pluralità di ordinamenti); società e religione; *physis e nomos*; *oikos e kleros*; terra, classi e proprietà individuale; regole di scambio, contratti e vincoli obbligatori; atto illecito, vendetta e pena; *themis, dike* e giurisdizione.

Qualche lettore lo avrebbe preferito così: né mi sarebbe stato difficile scriverlo. Io, però, lo preferisco com'è: e ciò perché intendo soprattutto parlare a un certo tipo di lettore, e trasmettergli – come giurista e storico – il mio «messaggio».

Il fatto che, nonostante le «tentazioni» in tal senso, l'autore abbia tenuto ferma la propria consolidata «impostazione di tipo tradizionale», rinunciando ad improntare la trattazione ad una visuale che poche righe più avanti egli definirà come una prospettiva di tipo «socio-culturale», non è certo privo di

¹⁹ Una scansione della materia che, come osservava Remo Martini, non sarebbe stata certo congeniale ad Ugo Enrico Paoli, che, pur poi laureatosi in legge ad Urbino nel 1918, negli anni in cui era giovane professore nel locale liceo classico, si era innanzitutto laureato in lettere nel 1906 a Firenze, e rimaneva per più versi sostanzialmente un letterato (cfr. nello stesso senso BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, cit., p. 193 s.).

²⁰ Cfr. *infra*, p. 5.

significato, ed anzi concretizza un modello di studio del diritto greco e del suo insegnamento coscientemente opposti ad un tipo di impostazione che del resto anche oggi esprime una tendenza che nel bene e nel male rimane un orientamento ancora ben presente tra gli studiosi odierni, specie quando si privilegi sullo studio propriamente giuridico un interesse più che altro culturale per il mondo del diritto greco e quindi una sintonia immediata con le sue peculiari ma in ultima analisi insoddisfacenti prospettive *lato sensu* riordinanti: una falsariga che, egli riteneva, finisce tuttavia – specie in un manuale introduttivo alla materia – col posporre il dato tecnico del diritto al mero aspetto storico e appunto «socio-culturale» dei fenomeni studiati. In realtà, la scelta di seguire una persino un po' obsoleta scansione che si impernia sulla tradizionale ripartizione della materia privatistica in «persone e famiglia», «successioni», «obbligazioni» e «proprietà, possesso, diritti su cose altrui» – secondo schemi che si riflettono altresì nella ripartizione interna di tali capitoli e risultano per di più tanto assorbenti da attrarre ad esempio in quest'ultima parte, sotto i titoli di «difesa della proprietà» e di «il problema del possesso e della sua difesa», argomenti che forse si sarebbero meglio collocati, almeno per certi versi, nel successivo capitolo dedicato appunto alle «nozioni processuali» – non solo denota la volontà di seguire una consolidata prospettiva istituzionale di ordine innanzitutto romanistico, usa tra l'altro ad affiancare a proprietà e possesso i relativi mezzi di tutela processuale, ma anche, e molto di più, la più generale consapevole e specifica intenzione di organizzare la materia secondo le categorie usate per lo studio del diritto greco sul referente delle conglobanti prospettive delle trattazioni dei diritti appartenenti alla tradizione romanistica, non solo antica ma altresì moderna: e si tratta di una preoccupazione legata – penso si possa tranquillamente affermare – al desiderio di permettere una prospettiva di studio del diritto greco *lato sensu* comparatistica e generalizzante, se è vero che, com'è noto, lo studio comparato del diritto, non solo in una prospettiva sincronica ma altresì in una dimensione storica, presuppone inevitabilmente la scansione della materia secondo ambiti tematici generali e magari persino generici ma in ogni caso comuni ed omogenei per i vari ordinamenti considerati, tali appunto da permettere un raffronto tra di essi e quindi la creazione di un reticolo di rapporti di somiglianza o differenza tra le soluzioni fornite nei diversi ambiti a problemi giuridici per così dire analoghi²¹; per tal verso, la suddivisione della materia seguita da Arnaldo

²¹ Cfr. *infra*, p. 247 s., dove Arnaldo Biscardi osserva come «...le categorie giuridiche romanistiche o moderne non sono che dei parametri che ci permettono di meglio apprezzare, nel confronto, l'essenza delle norme e degli istituti onde constano esperienze storiche diverse, aventi in qualche caso una propria dogmatica, sia pure embrionale, da scoprire...».

Biscardi²² implica innanzitutto il desiderio di allineare, per così dire, lo studio del diritto greco alle impostazioni generali adottate nel quadro dei diritti di tradizione romanistica, ponendolo in certo modo in un diretto rapporto se non in una sorta di dialogo con tali discipline e quindi evitando quella sorta di ghetto²³ sia pur colto e dorato di una disciplina di nicchia avulsa dagli studi giuridici in senso ampio, e quindi condannata ad un isolamento²⁴ che, in una apparentemente più raffinata dimensione di «antichità giuridica», l'avrebbe resa nelle università di giurisprudenza una monade a sé alla fine ingiustificata e persino pretenziosa nella sua erudita inutilità²⁵.

3. *Sistematicità ed espansione.*

D'altra parte, vi è in tale scelta di Arnaldo Biscardi una ulteriore implicazione, che rischia di non essere opportunamente rilevata nelle dimesse e persino quasi un po' eccentriche parole con cui, in riferimento alle curiosità dei colleghi, egli enuncia sommariamente, sempre nella *Prefazione*, le implicite conseguenze sottese a questa sua specifica impostazione giusprivatistica dello

²² Del resto, la ripartizione tradizionale ricompare, anche se in maniera più sfumata, anche nel manuale di Remo Martini («Persone e famiglia», che ricomprende le successioni, «Atti leciti ed illeciti», «Rapporti tra persone e cose»: cfr. *Diritti greci*, cit., p. 35 ss., 67 ss. e 103 ss.), mentre altresì le trattazioni di Douglas MacDowell, dove pure le obbligazioni sono trattate nell'ambito della proprietà, e di Stephen Todd, nella parte intitolata «Substance», finiscono inevitabilmente con il tenerne in certo modo implicitamente conto (cfr. MACDOWELL, *The Law in Classical Athens*, cit., p. 67 ss. e 133 ss., e TODD, *The Shape of Athenian Law*, cit., p. 167 ss.).

²³ Sul pericolo di una «fine degli studi romanistici e giusgrecistici come parte integrante della scienza giuridica» e quindi di una «loro conseguente relegazione in una specie di 'ghetto' erudito sul piano storico-letterario» cfr. *infra*, p. 254 nt. 41.

²⁴ Cfr. *infra*, p. 254 («... ma rammentiamoci sempre che noi saremo ascoltati dai giuristi che coltivano il diritto positivo nella misura in cui riusciremo a persuaderli che il diritto greco, nella sua quasi bimillennaria parabola, ha qualcosa di speciale da dirci»)

²⁵ Una simile impostazione, del resto, specie per quanto riguarda la prima edizione del 1962 (cfr. *supra*, p. XII-XIII nt. 11), appare verosimilmente costituire altresì una sorta di prudenza da parte dell'autore nell'introdurre tale studio in una facoltà di diritto, ove era appunto consigliabile seguire un metodo ed una impostazione più consona alle materie giuridiche e differenziarsi dai modelli seguiti in tale disciplina nelle facoltà letterarie: non si dimentichi infatti che Ugo Enrico Paoli, che come si è accennato seguiva una prospettiva di approfondimento specialistico di specifici aspetti e problemi rinunciando a fare riferimento ad un preventivo quadro di insieme e ad un rigido fondale unificante, compiva questi studi (pur poi laureatosi altresì in giurisprudenza: cfr. *supra*, nt. 19) appunto in una prospettiva storico-letteraria di «antichità giuridiche», dato che egli (cfr. i *Dati biografici* in «Studi in onore di Ugo Enrico Paoli», Firenze, 1956, p. XIII) oltre che letteratura latina insegnò, nelle università di Firenze e Genova e poi di nuovo a Firenze, antichità greche e romane, materia in cui aveva ottenuto già la libera docenza e nel cui ambito tenne vari corsi appunto di diritto attico, che insegnò anche alla scuola di perfezionamento in diritto romano dell'università di Roma (cfr. BISCARDI, *Ugo Enrico Paoli*, cit., p. 190 s.).

studio del diritto greco²⁶:

Quanti sono coloro, fra i giuristi e fra gli stessi romanisti, che mi chiedono: quale era il pensiero dei Greci su questo o su quel problema giuridico? quali norme si applicavano in questa od in quella situazione? come erano configurati certi istituti nei vari periodi della esperienza storica greca?

Ora, io tengo proprio a dare una risposta attendibile a tali interrogativi. Voglio che nel mio libro il lettore curioso di questo tipo trovi, cercandola – ed ogni qual volta ciò sia possibile –, un'adeguata risposta. Non voglio deludere codesto ipotetico lettore con pretesti di evasione, all'insegna di un interesse non più che socio-culturale verso i nostri studi.

Al di là della ribadita scelta di tale impostazione tradizionalmente giusromanistica rispetto ad ogni «pretesto di evasione» da situare nel quadro di «un interesse non più che socio-culturale dei nostri studi», ove si manifesta, anche se in maniera in certo modo un po' criptica, la preoccupazione dell'autore per il rischio che lo studio del diritto greco risultasse isolato ed inutile (appunto «di evasione») nell'ambito dei coevi studi universitari di diritto, la precedente frase relativa alle domande che i colleghi giuristi, romanisti e giuspositivisti, potevano rivolgergli in ordine alla visione greca su determinati problemi giuridici e circa la risposta che in tale contesto si poteva dare a determinate questioni cosiddette legali, denuncia molto di più di quello che a prima vista potrebbe forse sembrare un aspetto minore e persino in certo modo puerile dell'interesse per il diritto greco, qui apparentemente quasi relegato ad estemporanee conversazioni da corridoio accademico ed a più o meno improvvisate curiosità erudite quanto futili.

In effetti, la possibilità di dare risposte a quesiti «pratici» di questo genere – beninteso, «ogni qual volta ciò sia possibile» – significa anche voler procedere oltre ad una dimensione meramente raffigurativa di quanto del diritto greco è ricostruibile in base al diretto ed immediato dettato delle fonti, sia pur acconciamente interpretate, per procedere invece – e si potrebbe dire addirittura – ad una prospettiva sistematica ed in particolare ad una costruzione analogica dove, procedendo dal conosciuto all'ignoto, diviene possibile dedurre logicamente verosimili soluzioni a problemi su cui direttamente le fonti non danno risposta alcuna, ma a cui diventa lecito, con tutte le cautele del caso, dare una soluzione di massima in un procedimento deduttivo e quindi in una prospettiva *lato sensu* sistematica: metodo che appunto consente di giungere, attraverso la logica di una costruzione giuridica individuata nelle sue architetture di base, ad una dimensione altresì casistica di tale ordinamento che, proprio in quanto idonea a coordinarlo in un reticolo consequenziale di regole,

²⁶ Cfr. *infra*, p. 5.

ne permette l'ampliamento prospettico e soprattutto, sia pur alla lontana, una potenziale completezza ermeneutico-giuridica.

Prospettiva, questa, che si rivela coraggiosa può darsi sino alla temerarietà, e certo pericolosa se condotta senza la necessaria prudenza, ma certamente, mi sia concesso dire, di un ottimismo e di un entusiasmo affascinanti: beninteso, questa è soltanto una mia interpretazione del pensiero di Arnaldo Biscardi, e d'altra parte si tratterebbe in ogni caso di una prospettiva non proprio diffusa negli studi giusgrecistici – che risultano anzi alquanto diffidenti, specie in riferimento agli studiosi di formazione letteraria, verso ogni prospettiva ad esempio comparatistica che cerchi attraverso la logica intrinseca agli istituti di pervenire a risultati non direttamente esplicitati dalle fonti –, ma egualmente mi sembra di cogliere così quantomeno in certa parte il pensiero più o meno latente di Arnaldo Biscardi, che nell'entusiasmo per gli studi giusantichistici che lo contraddistingueva non era alieno, quando in privato gli si arrivava magari a parlare di piccoli problemi concreti di tipo casistico sul diritto greco, a ragionare congetturalmente procedendo per analogia e logica deduttiva da quanto ci è noto per giungere ad affrontare questioni nuovi e ad ipotizzare pur con ogni cautela soluzioni magari non ancora prospettate. Ovviamente, nello scrivere egli era senza dubbio più prudente, e tale aspetto del suo carattere prima ancora che della sua metodologia non emerge certo in maniera così netta dai suoi scritti di diritto greco: ma se in questo «manuale» si considerano in una simile prospettiva alcune sue non rare affermazioni, non è impossibile accorgersi di come un simile modello sistematica, e quindi la possibilità di proiezioni logiche volte ad illuminare quanto in base alle fonti rimane *prima facie* sconosciuto, non risulti per nulla aliena nella sua trattazione e soprattutto dalla sua metodologia di fondo²⁷, ed anzi, ad esempio, egli si spinge talvolta ad

²⁷ Di tale metodo elaborativo, che consiste nel guardare ricostruttivamente ai fini intrinseci di un istituto ed alle soluzioni che sembrano meglio di altre permettere il raggiungimento di tali scopi concreti, nel quadro di una logica sistematica in cui le varie figure giuridiche vengono inquadrare e rielaborate deduttivamente, sono in particolare esempi la ricostruzione del verosimile sviluppo della *diatheke* – in ultima analisi fondamentalmente incentrata, al di là dei doverosi riscontri testuali, su di un argomento a posteriori consistente nel fatto che, attese le finalità pratiche dell'istituto, la sua evoluzione non avrebbe potuto svolgersi se non secondo tali direttrici e nell'alveo di tali determinanti falsarie di sviluppo –, o la trattazione relativa alla contrarietà alle leggi, alla turpitudine ed ai vizi del consenso nel contratto, ove, muovendo dagli sparuti indizi presenti nelle fonti, si conclude affermando che, «quantunque non si possa certo parlare, in diritto attico, di una teoria generale dei vizi della volontà negoziale... non si può neanche negare, al contrario, che esistessero certe norme..., le quali avevano lo scopo di reprimere il dolo o la violenza o altri vizi del consenso in alcune ipotesi particolari», tanto che «sarebbe forse lecito prospettarsi, sulla base di tali disposizioni, una regola di annullamento conforme ad equità e suscettibile di applicazione per analogia» (cfr. *infra*, rispettivamente p. 96 ss. e 108 s.). Si vedano altresì, tra l'altro, le prospettive ricostruttive secondo cui viene affrontato il problema dell'emersione del criterio della «quota» nella comproprietà solidale (p. 162 s.).

ipotizzare persino ciò che non si verificò nell'arco temporale del diritto attico, ma cui, con l'andar del tempo, esso sarebbe potuto verosimilmente arrivare in relazione alle premesse costruttive cui era pervenuto e da cui avrebbe consequenzialmente mosso i successivi passi²⁸.

4. *Nascita del diritto.*

Del resto, se Arnaldo Biscardi insisteva su tale dimensione sistematica del diritto greco scandendo la materia secondo un ordine che lo rendeva rapportabile al diritto romano e agli ordinamenti di tale tradizione giuridica, non per questo egli fondava soltanto sulla ricostruzione dei positivi istituti del diritto greco e, per quanto possibile, sul «sistema» giuridico ad essi sotteso il significato ultimo dello studio di tale contesto giuridico: non è un caso, infatti, che in quella relazione introduttiva al «Symposion 1974», intitolata *Diritto greco e scienza del diritto* ed in questo manuale ripubblicata come appendice²⁹, che si è creduto di poter definire come una sorta di suo «testamento scientifico in campo giusgreco»³⁰, Arnaldo Biscardi individuò il «messaggio ai posteri» del diritto greco non tanto nella dogmatica o nella sistematica giuridica, che per il diritto europeo sono invece lasciati essenzialmente romani, né a maggior ragione nelle «influenze sporadiche delle istituzioni greche su altri diritti, e in primo luogo sul diritto romano», ma semmai in alcuni elementi e principii generali in cui, nella sua visione, si possono rintracciare le scaturigini remote ma perduranti di non pochi aspetti della concezione generale del diritto in senso lato nel cui solco si è sviluppato il pensiero giuridico europeo, ossia in alcuni aspetti «che sono poi i cardini attorno a cui ruota l'ordinamento giuridico di ogni società civile»³¹: indicando in particolare il primato della legge e il controllo di «costituzionalità» delle leggi, ovvero il principio, nel campo privatistico, della cosiddetta autonomia contrattuale, o ancora il contributo della speculazione dei pensatori greci in ordine alle dottrine della volontà e della causalità nell'analisi degli atti leciti e illeciti ed in particolare in tema di omicidio³².

Una visione unitaria del millenario sviluppo storico del cosiddetto diritto europeo che, in tale prospettiva, si spinge necessariamente sino alle sue più

²⁸ Come in particolare avviene nel finale del paragrafo dedicato alle «perplexità sulla esistenza di rapporti qualificabili come *servitutes praediorum*» (cfr. *infra*, p. 170).

²⁹ Cfr. *infra*, p. 241 ss. (si veda anche la ripubblicazione di tale lavoro – senza gli ulteriori interventi relativi alla successiva «discussione» nel «Symposion», qui invece riportati e, a differenza dell'edizione del 1982, nel caso altresì tradotti – in BISCARDI, *Scritti di diritto greco*, cit., p. 133 ss.).

³⁰ Si veda in tal senso A. MAFFI, *Arnaldo Biscardi: in memoriam*, in «Dike», I, 1998, p. 182.

³¹ Cfr. *infra*, p. 255.

³² Si veda ancora MAFFI, *op. cit.*, p. 183 (cfr. *infra*, p. 256 s.).

remote origini, e rende il diritto greco, sotto tale aspetto, una sua componente irrinunciabile, ed anzi – ricordando il gaiano ‘*certe cuiusque rei potissima pars principium est*’³³ – il reale ed effettivo sorgere ultimo di tale civiltà giuridica comune: ed anche senza voler divagare in tali temi certo né brevi né facili e per di più tendenzialmente filosofici – e non volendo neppure certo qui insistere sulla diversa dimensione che nelle antiche *basileie* orientali hanno norme pur in certo modo giuridiche ma in ogni caso prive di quella obbiettiva definitività che dovrebbe caratterizzare il diritto, schiacciate come sono dall’onnipotenza di un re divino padrone di tutto e dunque virtualmente altresì di ogni regola di convivenza umana –, per tal verso non sembra strano come, nella implicita visione può darsi sottesa a tali parole di Arnaldo Biscardi, si postuli che, se il «diritto» nasce in Grecia, quale specifico attributo dell’uomo (una facoltà che, donatagli dall’onniveggente Zeus, lo differenzia dalla irriflessa non coscienza degli animali i quali, come diceva Esiodo, poiché la giustizia non è presente tra loro si sbranano e mangiano senza problema l’un l’altro)³⁴, una effettiva storia del nostro diritto non possa limitarsi a muovere da quello romano, a cui pur risalgono non solo il complesso del diritto privato ma soprattutto tanti ulteriori principii giuridici di fondo degli ordinamenti attuali, ma debba necessariamente procedere oltre, spingendosi senza alternativa al diritto della Grecia, se vuole conoscere le sue prime vere scaturigini ed i suoi incunaboli ultimi.

Questa, alla fine, la ragione essenziale, forse implicitamente anche agli occhi di Arnaldo Biscardi, della inevitabile necessità dello studio del diritto greco, che quindi, in certo modo, sembrerebbe rappresentare, persino molto di più dell’indubbio interesse storico dei singoli aspetti della sua tradizione normativa e dei suoi istituti, la ragione irrefragabile per cui chi voglia occuparsi della storia del diritto in Europa non può non considerare, innanzitutto e irrinunciabilmente (poiché, riprendendo Gaio, ‘*quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret*’), l’aspetto primigenio della nascita di tale fenomeno umano avvenuto appunto nella Grecia antica.

5. Unitarietà.

Un ulteriore aspetto di tale complessiva visione del diritto nell’antica Grecia, poi, è costituita dalla stessa scelta del titolo, «*Diritto greco antico*», che

³³ Dig. 1.2.1 (Gaius 1 *ad legem XII tabularum*): ‘*Facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est*’.

³⁴ Hes., *Op. et dies*, 274 ss.

nella sua sinteticità e nella rinuncia ad ogni sottotitolo, del resto secondo una decisione consona ai coevi criteri di denominazione di un testo universitario, nasconde com'è noto una precisa scelta sostanziale, già enunciata in maniera alquanto netta da Arnaldo Biscardi nella ricordata relazione introduttiva al «Symposion 1974»³⁵: sin d'allora, infatti, egli aveva deprecato, pur nell'indubitabile presenza di più ordinamenti nella Grecia antica in ovvia relazione alla pluralità delle *poleis* ('*tot iura quot civitates*'), la «pruderie» di parlare con l'illusione di una maggiore proprietà di linguaggio ed esattezza concettuale di «diritti greci» anziché di diritto greco³⁶, quasi che la molteplicità di tali sistemi normativi dovesse escludere e cancellare, insieme alla stessa nozione di «diritto greco antico», quella unitarietà di fondo, oserei dire innanzitutto d'impronta, dei costumi ellenici, delle concezioni giuridiche greche e degli aspetti fondamentali di non pochi istituti comuni alle varie componenti di tale popolo³⁷. Si tratta di una scelta e di una sottesa visione sulle quali, beninteso, si può discutere ed a lungo, anche se in verità la questione risulta piuttosto datata, così come sulla conseguente condanna dell'autore circa la scelta ministeriale di intitolare secondo simili prospettive pluralistiche la materia in esame³⁸, mentre d'altra parte non appare certo il caso di criticare in tale prospettiva ad esempio la giusta scelta di Remo Martini di intitolare «*Diritti greci*» il proprio manuale, che appunto a tale pluralità di ordinamenti dà relativamente ampio spazio, dedicando al diritto spartano ed a quello di Gortina due appendici³⁹ ed anzi preannunciando l'intenzione di aggiungerne una terza dedicata alle notizie epigrafiche sull'ordinamento di Cirene⁴⁰. Ma in ogni caso è chiaro come una prospettiva di unitarietà di fondo si adatti alquanto meglio alla visione di Arnaldo Biscardi, sia per la sua lata valenza conservatrice e più tradizionalistica, sia soprattutto per la dimensione *lato sensu* sistematica in cui egli tende a presentare la ricostruzione degli istituti, anche se egli avverte il lettore sin dall'inizio che, com'è ovvio, si tratta di un libro essenzialmente incentrato, in

³⁵ Cfr. *infra*, p. 11 s. e 242. Si veda altresì *infra*, p. XXXIII s., la *Presentazione* di Pietro Cobetto Ghiggia.

³⁶ Si veda altresì A. BISCARDI, *Introduzione*, in U.E. PAOLI, *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano, 1976, p. XIV e nt. 15, ove egli riconosce peraltro come «le due espressioni sono entrambe storicamente giustificabili».

³⁷ Per una sorta di posizione intermedia, che accetta l'espressione «diritto greco» in relazione alla materia giusprivatistica ma preferisce la locuzione «diritti greci» per quanto riguarda l'ambito giuspubblicistico, si vedano *infra*, p. 258 s. e 262 s., gli interventi di Mario Amelotti e di Eva Cantarella relativi alla ricordata relazione *Diritto greco e scienza del diritto* di Arnaldo Biscardi.

³⁸ Cfr. *infra*, p. 242 e nt. 6.

³⁹ *Diritti greci*, cit., p. 1 s. e, per le due appendici, p. 171 ss. e 191 ss.

⁴⁰ Cfr. R. MARTINI, *La costituzione di Cirene*, in «Rivista di Diritto Ellenico», I, 2011, p. 169.

maniera inevitabile, sul diritto attico⁴¹.

E in effetti, convinto della chiarezza di tale impostazione ed implicitamente anche della sufficienza delle spiegazioni in ordine al titolo scelto, Arnaldo Biscardi concludeva la *Prefazione* augurandosi di affidare il libro ad un benigno lettore, nella plausibile assenza di critici maldisposti⁴²:

Con tali premesse, affido il mio nuovo libro al benevolo lettore, esorcizzando i malevoli, se ve ne siano (ma spero proprio di no!).

Ma è purtroppo da segnalare come proprio su tale aspetto il pensiero di Arnaldo Biscardi sia stato travisato nella maniera più assurda da taluni che hanno per leggerezza equivocato quanto da lui sostenuto in ordine alla preferibilità della dizione «diritto greco antico», ritenendo addirittura che egli propugnasse l'esistenza di un presunto «diritto greco» unitario vigente più o meno indistintamente in tutte le *poleis* greche, una sorta di ordinamento statuale panellenico che egli tenderebbe nientedimeno a ricostruire «sulla scorta del diritto attico e di disinvolti imprestiti dogmatici desunti dal mondo romano», così da giungere anzi ad ironizzare con divertita sufficienza su tale presunta sua stramba idea⁴³: non solo, ma da tale incredibile incomprensione sta ormai nascendo, sia pur soprattutto nella letteratura non specialistica ed anzi *lato sensu* divulgativa, una sorta di incredibile «leggenda metropolitana», secondo la quale, in generale, i giusgrecisti di dividerebbero innanzitutto in due scuole o posizioni, sulla base del fondamentale dilemma «se sia ricostruibile un diritto unitario della Grecia antica o se tanti fossero i diritti quante erano le *poleis*», divisione metodologica nel cui quadro il titolo del libro di Arnaldo Biscardi, ossia *Diritto greco antico*, sarebbe appunto da considerare «emblematico» nel dare una convinta risposta unitaria alla imprescindibile domanda preliminare «*diritto greco o diritti greci?*»⁴⁴.

Ma in ogni caso è qui sufficiente solo accennare, quasi per un dovere di cronaca, a tale increscioso fraintendimento ed alle certo non benevole osservazioni che ne sono conseguite in ordine alle supposte idee di Arnaldo Biscardi su tali temi, come in una sorta di immeritato insulto postumo. Scherzi di una beffarda sorte che ogni libro che gli sopravviva può conoscere dopo la morte

⁴¹ Cfr. *infra*, in particolare p. 12.

⁴² Cfr. *infra*, p. 6.

⁴³ Su tale assurdo equivoco mi limito a rinviare a quanto da me scritto in «*Dikaïos pólemos*», o *del buon uso del diritto greco (Vivagni X)*, in «*Rivista di Diritto Romano*», X, 2010, p. 26 ss. (*estr.*): sul problema, cfr. in generale P. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, in HARRISON, *Il diritto ad Atene*, I, cit., p. III s.

⁴⁴ Si veda F. ZUCCOTTI, *Il diritto unitario della Grecia antica: l'incredibile diffondersi di un appenante equivoco*, di prossima pubblicazione nella «*Rivista di Diritto Ellenico*».

del suo autore, certo, ma soprattutto, io credo, frutto e logica conseguenza di un sempre più scadente livello degli studi giusantichistici ormai senza problema tollerato nelle nostre università e negli stessi circoli dei cultori di tali discipline.

6. *Selettività ed ottimismo.*

In ogni caso, seguendo le prospettive di cui si è detto – dall'impianto tendenzialmente giusprivatistico del libro alla lata valenza sistematica che i dati a disposizione possono per taluni versi assumere sino alla preferenza per la dizione «diritto greco antico» –, diventano più chiari altresì i motivi della relativa «compattezza» che Arnaldo Biscardi volle dare al proprio manuale, in particolare rinunciando a trattare argomenti che pur non sarebbero stati privi di interesse ed anzi, sotto vari aspetti, costituiscono in ogni caso una parte integrante dello studio del diritto greco nella sua accezione più ampia: nel libro, infatti, vi sono soltanto contenuti accenni, tutti strettamente strumentali alla spiegazione di soluzioni e di istituti propri dell'ordinamento attico, al cosiddetto diritto omerico (richiamato solo episodicamente in alcuni riferimenti ad esempio relativi alla nozione di debito, al matrimonio o alla considerazione dell'omicidio)⁴⁵, ovvero al diritto di Gortina (del quale, oltre che molto brevemente l'esistenza di tale monumento epigrafico come fonte, si ricorda in particolare, oltre a poche altre notazioni sparse, il diverso regime relativo all'*aferesi* dell'*epikleros*)⁴⁶, così come di Sparta viene trattata per sommi capi la sola costituzione⁴⁷ (con un estemporaneo cenno alle concezioni matrimoniali ivi vigenti in contrapposizione alle visioni ateniesi in materia)⁴⁸, e soprattutto, se non si dà spazio al diritto internazionale⁴⁹, per quanto riguarda il sistema criminale ci si concentra in pratica sul solo omicidio, tributando una considerazione alla fine soltanto marginale ai vari reati nonché al complesso delle pene criminali⁵⁰.

Una simile impostazione, per un verso, corrisponde senza dubbio al fatto che qui, come mi diceva Remo Martini, Arnaldo Biscardi seguiva più che altro suoi interessi se non senz'altro predilezioni personali, e quindi implicite «clas-

⁴⁵ Cfr. *infra*, in particolare p. 117 e 128 s. per il primo aspetto, nonché p. 78, 213 ss. e 225 s.

⁴⁶ Cfr. *infra*, rispettivamente p. 21 e p. 88 nt. 81. Per un fugace cenno all'adozione in tale ordinamento, si veda *infra*, p. 98 e nt. 20, per alcune notizie circa le conseguenze dell'omicidio, p. 125 s., per un riferimento alla comunione familiare, p. 163, e, in tema di garanzie reali, p. 174.

⁴⁷ Cfr. *infra*, p. 34 ss.

⁴⁸ Cfr. *infra*, p. 80 s.

⁴⁹ Sulle contenute notizie in ordine all'*isopoliteia*, cfr. *infra*, p. 72.

⁵⁰ Cfr. *infra*, p. 228 s. Sul generale ambito gnoseologico della disciplina giusgrecistica secondo l'autore, si veda in particolare *infra*, p. 10 s. e 241 s.

sifiche» soggettive degli aspetti più rilevanti e significativi del diritto greco in una sua trattazione generale: tuttavia, altresì a questo proposito, si può forse osservare come anche questa volta ritorni quella già notata inclinazione dell'autore verso una «concentrazione» della materia trattata ai suoi aspetti salienti che, per altro verso, erano appunto quelli che meglio si adattavano a dare un quadro di insieme di tale diritto rapportabile come si è visto al diritto romano e quindi agli ordinamenti moderni: un «taglio espositivo», dunque, funzionale a quello che a suo avviso doveva essere uno studio universitario del diritto greco antico nelle facoltà di legge, e per tal verso una cosciente scelta di quello che in tale prospettiva doveva costituire la struttura portante di tale disciplina, lasciando quindi ogni altro argomento ad eventuali successivi approfondimenti specialistici.

Questa prospettiva ermeneutica e didascalica, del resto, si manifesta in un'altra peculiare caratteristica del manuale biscardiano, che lo differenzia da altre trattazioni generali della materia: mentre infatti il libro di Remo Martini si caratterizza immediatamente per il riconoscimento, che diviene quasi un continuo monito al lettore e al discente, delle incertezze e delle lacune che segnano lo studio del diritto greco, insistendo quindi in certa parte, oltre che sulle relative sicurezze, soprattutto sui dubbi ricostruttivi e sulle congetturalità provvisorie attraverso cui si procede, nel libro qui presentato, invece, l'autore preferisce per lo più privilegiare un tono di maggior sicurezza, in un registro espositivo che, se anche non si nasconde certo le perplessità ed i punti oscuri circa la conoscenza del proprio oggetto, in ogni caso pervade tali titubanze, e soprattutto l'aleatorietà che sovente segna il suo progredire nella trattazione, con un solare ottimismo fiducioso⁵¹ nella possibilità di tracciare ipotesi relativamente affidabili e di rinvenire nel reticolo logico che è legittimo intessere tra le diverse notizie a nostra disposizione una verosimile risposta, sia pur non definitiva, alle varie questioni che via via si pongono: senza rinunciare a tale positiva fiducia nella ricostruibilità di massima del diritto greco neppure quando, inevitabilmente, egli è costretto ad ammettere, nella pur costante ricerca di corrispondenze compiute con il diritto romano e gli ordinamenti moderni, che in una determinata ipotesi non si può far altro che esercitare la cosiddetta «*ars ignorandi*»⁵².

⁵¹ Emblematica, ad esempio, la frase con cui inizia il cap. VIII, dedicato agli *Elementi di diritto penale* (p. 213): «... non sono mancati negli ultimi anni notevoli sforzi di ricostruzione del sistema penalistico, grazie ai quali è oggi possibile (al di là del permanere di alcune zone d'ombra) avere finalmente un quadro pressoché completo della repressione penale nel mondo greco e della sua storia».

⁵² Cfr. *infra*, p. 122 (a proposito del superamento da parte del diritto ateniese della nozione di «messa a mercede» e quindi di «locazione-conduzione» per pervenire a quella di «contratto di appalto o d'impresa per l'opera da eseguire»).

Certamente, da un punto di vista metodologico non si può che ammettere la preferibilità del primo più rigoroso metodo, ma a giustificazione della prospettiva forse persino alla fine un poco spavalda di Arnaldo Biscardi si può d'altra parte osservare che, se le difficoltà e l'incompletezza di notizie relative al diritto greco sono più che a sufficienza evidenziate e ribadite nella parte introduttiva del libro, in particolare trattando delle fonti a disposizione⁵³, si tratta qui di un manuale precipuamente esagogico del diritto greco, che in quanto tale ha appunto lo scopo soprattutto di introdurre alla materia fornendone innanzitutto un quadro generale, che nel suo insieme deve giocoforza apparire relativamente certo: e se un trattato istituzionale ha soprattutto il compito di fornire una serie di regole di fondo per inquadrare la materia e trasmetterne i rudimenti, lasciando in linea di massima da parte le eccezioni a tale architettura di insieme per riservarle semmai ad ulteriori studi di approfondimento, non sembra difficile riconoscere ad un simile metodo, pur nella sua sensibile aleatorietà di fondo, una efficacia maggiore ed ancor più un fascino per vari versi ben più apprezzabile per quanto riguarda una prima presentazione della materia, tale da coinvolgere più agevolmente il discente in più profondo e simpatico interesse per la disciplina.

7. Limiti e grandezza.

D'altra parte, sotto quest'ultimo aspetto, l'asserita dimensione *tout court* istituzionale del *Diritto greco antico* di Arnaldo Biscardi conduce inevitabilmente a notare come una simile caratterizzazione generale del libro soffra di non poche eccezioni e renda senza alternative necessarie alcune parziali palinodie: è infatti evidente, anche ad una lettura sotto tale aspetto relativamente distratta, come la dimensione esagogica impronti in tal senso la più parte della trattazione ma lasci nondimeno sussistere non poche parti che in realtà hanno ben poco a che vedere con una presentazione manualistica della materia, costituendo invece veri propri approfondimenti saggistici circa determinati argomenti: basti pensare, per limitarsi ad un solo esempio, al paragrafo sulle garanzie reali ed il sistema della pluralità ipotecaria, in cui i percorsi esegetici per dimostrare le tesi dell'autore sembrano del tutto dimenticare le finalità istituzionali della trattazione e dunque la sufficienza a tal fine di risultati enunciati criticamente anche se non compiutamente dimostrati fino in fondo sulla base delle fonti⁵⁴. E sotto tale aspetto si potrebbero tra l'altro notare anche le

⁵³ Cfr. *infra*, p. 17 ss.

⁵⁴ Cfr. *infra*, p. 170 ss.: in effetti, il § 10 del VI capitolo (*Le garanzie reali e il sistema della pluralità ipotecaria*) corrisponde in linea di massima alla prima parte (§§ 2-3) dell'articolo *Le régime de la pluralité hypothécaire en droit grec et romain*, pubblicato in «The Journal of

non poche contraddizioni in cui il libro talvolta cade, e che denotano in ultima analisi la forte necessità di una completa revisione che del resto è esigenza in generale comune ad ogni manuale esagogico, ma alla quale Arnaldo Biscardi prima forse non volle provvedere, non sentendone una così pressante necessità, e che poi purtroppo non fece più in tempo ad eseguire: anche qui, per limitarsi ancora ad un solo ma significativo caso, è sufficiente ricordare come, nella parte sul diritto pubblico, prima si riconosca che la cosiddetta democrazia ateniese fosse in realtà tale da «escludere una notevole parte della popolazione da ogni forma di partecipazione politica», per poi poche pagine dopo concludere tale capitolo affermando viceversa – sempre in relazione al regime costituzionale attico, indicato come un regime di «democrazia pura» –, che «ad una democrazia come questa (forse unica nella storia) non sembra davvero applicabile quel paradosso, la cui paternità spetta al conte ... de Montalembert», secondo il quale «tutti i governi sono un'oligarchia, perché il numero dei governanti è sempre infinitamente minore dei governati e si tratta, alla fin fine, di vedere solo se l'oligarchia è oppressiva o liberale, insipiente o saggia, effimera o durevole, sterile o feconda ...»⁵⁵.

Ma, al di là di simili minuzie, proprio in tale procedere un po' lottulento ma inesorabile e senza titubanze, in una sicurezza di fondo tale da non doversi preoccupare di simili dettagli, sta in buona parte la grandezza di questo volume, scritto ancora nella sua terza redazione un po' di getto e senza pentimenti ma proprio per questo – come i libri di una volta – sicuro di se stesso nell'identificazione totale con il proprio oggetto e senza bisogno di giustificazione alcuna.

8. *Aufschwung*.

In ogni caso è ovvio come, al di là di tali marginali mende, cui l'autore non fece in tempo a rimediare, il *Diritto greco antico* costituisca non solo un libro prezioso per il suo contenuto e per la mirabile introduzione allo studio di tale

Juristic Papyrology», XIX, 1983, p. 41 ss., e ora in BISCARDI, *Scritti di diritto greco*, cit., p. 173 ss. e in particolare p. 174-189. Analogo discorso sembra valere per la trattazione relativa *diatheke*, piuttosto analitica e approfondita rispetto ai fini manualistici del libro, e desunta in buona parte dall'articolo *Osservazioni critiche sulla terminologia διαθήκη- διατίθεσθαι* (in «Symposion 1979. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. P.D. Dimakis, Köln-Wien, 1983, p. 23 ss., ora in BISCARDI, *Scritti di diritto greco*, cit., p. 198 ss.), nonché per il lungo paragrafo dedicato alla comproprietà, anch'esso in buona parte ricavato da precedenti studi dell'autore (cfr. *infra*, p. 159 ss. e nt. 117) e soprattutto da *Sul regime della comproprietà in diritto attico*, in «Studi in onore di Ugo Enrico Paoli», cit., p. 105 ss., e ora in BISCARDI, *Scritti di diritto greco*, cit., p. 23 ss.

⁵⁵ Cfr. *infra*, rispettivamente p. 50 s. e p. 61.

insieme normativo, ma altresì, guardandolo da più lontano, un libro innanzitutto felice, che comunica immediatamente al lettore la gioia dell'autore nello scriverlo e gliela trasmette nell'entusiasmo, che esso ha rappresentato per molti, di una inaspettata «scoperta» di un nuovo e per vari versi insospettato diritto, dove le pur non poche notizie circa le concezioni e le applicazioni della giustizia che anche un liceale poteva immaginare sulla base delle fonti e dei commenti letti in ordine al mondo greco, si trasformavano quasi per incanto in un più o meno compiuto sistema normativo e in un'architettura che, nonostante le molteplici parti mancanti e perdute, rivelava in ogni caso l'esistenza, in Grecia e soprattutto nelle fonti a nostra disposizione, di un mondo giuridico concluso che era possibile studiare secondo i normali canoni degli studi di diritto. Una sorta di «invenzione» del diritto greco che certo, poi, andando a leggere i libri specialistici del passato sul diritto attico si scopriva non nuova⁵⁶, ma che egualmente per molti, anche tra coloro che si sarebbero poi dedicati allo studio specifico di tale disciplina, rimane, nella sua inattesa novità e nel piacere di tale improvviso arricchimento della propria visuale storica, appunto legata per sempre alla lettura del manuale di Arnaldo Biscardi. E può persino sorgere quasi come un senso di invidia per il giovane dagli interessi sufficientemente aperti e colti che, al di là dello studio per la preparazione dell'esame, si appresti a leggerlo per la prima volta...

Una felicità intrinseca a tale volume, con la sua brutta copertina in plastica blu e le sue scritte in bianco, come si presentava nell'edizione del 1982⁵⁷, che del resto non era altro se non uno stato dello spirito che emanava direttamente del suo autore, dal suo entusiasmo e dalla sua gioia nel parlare della propria materia, nel giungere a nuovi risultati, nel dimostrare le proprie intuizioni, nel comunicare tutto ciò agli altri e nel discuterne con essi; un piacere totale che,

⁵⁶ L'allusione è, ovviamente, in particolare alle opere generali sul diritto attico di Justus Hermann Lipsius, Ludovic Beauchet e Alick Robin Walsham Harrison.

⁵⁷ Un'edizione ormai introvabile anche in quanto (non rammento più in che anno, ma penso verso la metà degli anni '80), l'editore, come previsto dal contratto, aveva proposto all'autore di acquistare in blocco con uno sconto le copie invendute per evitare la loro messa al macero (egli era ormai fuori ruolo anche se non ancora già in pensione, e credo che tale manuale non risultasse più adottato per i corsi universitari nella misura prevista), ed Arnaldo Biscardi – stando ai miei ricordi di quanto da lui stesso riferitomi – aveva risposto che non era un problema e che l'Istituto di diritto romano avrebbe appunto potuto rilevare le giacenze: ma poi l'operazione, andata troppo per le lunghe, non era arrivata alla fine in porto per problemi burocratici relativi, mi pare, ai tempi di spesa dei finanziamenti universitari annuali dell'Istituto, cosicché dopo un po' l'editore, forse irritato per la mezza promessa non mantenuta, aveva distrutto le copie in questione inviando poi ad Arnaldo Biscardi un blocco di mezze pagine dei frontespizi tagliati in diagonale. Per caso entrai nella sua stanza poco dopo il ricevimento di tale tristo pacco, ed egli mi raccontò per sommi capi della faccenda, prima inveendo un po' furioso in particolare con l'editore, poi più sommessamente dispiaciuto ed amareggiato per tale avvilente esito che forse si sarebbe potuto evitare.

come può ricordare chi ne abbia seguito le lezioni, quasi diveniva una sorta di euforia infervorata, ove la passione si esplicitava nel discorso orale così come nella pagina scritta in una assoluta identificazione dello studioso con la propria materia, la quale in quel momento diventava lui stesso in una immedesimazione pressoché incondizionata e del pari lui stesso sembrava quasi divenire tutt'uno con la disciplina che amava: senza diaframmi tra lo scrittore e il libro, senza impercettibili ma in fondo pur sempre avvertibili prese di distanze lievemente autoironiche e difensive tra l'uomo e la sua opera, tra lui stesso e ciò che faceva. Quasi che, quando lui parlava, fosse il diritto romano stesso, o il diritto greco, che, come nelle vecchie esercitazioni retoriche, difendeva ed elogiava se stesso.

L'entusiasmo, in effetti, rimane certamente la caratteristica che più colpiva in Arnaldo Biscardi, come sottolineano Remo Martini e Mariagrazia Bianchini nel ricordo del Maestro del 1998 tenutosi all'Accademia Costantiniana⁵⁸, uno slancio ed un entusiasmo «contagioso» che non solo coinvolgeva ad esempio gli studenti in una passione per la materia che talora andava al di là del relativo interesse che un universitario poteva razionalmente provare per essa, ma che si miracolava poi nella gioiosa passione che Arnaldo Biscardi riusciva a trasmettere, trascinandoli con sé, ai suoi collaboratori, con un ottimismo e una fiducia persino temerari, in opere di cui, ormai, è facile vedere la geniale follia e la sproporzione rispetto alle normali forze umane, specie per quanto riguarda le nostre povere università e, già allora, i loro relativamente scarsi mezzi (ed in tempi in cui erano oltretutto erano ancora assenti i mezzi informatici): si pensi ad imprese come la realizzazione del «Corpus Iuris Romani Publici» – che si proponeva nientemeno che schedare tutti i riferimenti giurpubblicistici nella letteratura latina pervenutaci, e di cui infatti riuscirono ad essere pubblicati non più di pochi fascicoli⁵⁹ – o alla ripresa, su iniziativa di Manlio Sargenti, del progetto, risalente agli anni precedenti alla seconda guerra mondiale, dei «Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo-

⁵⁸ *Arnaldo Biscardi: l'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana. Spello 18 settembre 1998*, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», LXV, 1999, rispettivamente p. 533 e 538 (si veda anche la versione – ove compare altresì l'intervento di Manlio Sargenti, assente nella precedente pubblicazione – *L'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana ad Arnaldo Biscardi attraverso il ricordo di Remo Martini, Mariagrazia Bianchini, Manlio Sargenti, Javier Paricio*, in «25 anni di studi sul Tardoantico. Atti del Simposio Internazionale. Spello, Teatro Civico, 18 settembre 1998», Napoli, 2007, p. 62 e 69).

⁵⁹ Ne uscirono infatti soltanto quattro quaderni («C. Sallusti Crispi, *De coniuratione Catilinae*», Milano, 1976, curato da Giovanni Negri; «M. Fabi Quintiliani, *Institutionis oratoriae libri XII*», Milano, 1976, curato da Franco Gnoli; «M. Tulli Ciceronis, *Orationes de civitate. Pro A. Licinio, Archia poeta, Pro L. Cornelio Balbo*», Milano, 1977, curato da Giorgio Luraschi; «M. Tulli Ciceronis, *Orationes. Divinatio in Q. Cecilium, In Verrem actio I, In Verrem actio II*», Milano, 1984, curato da Mariagrazia Bianchini).

imperiali», opera la cui compilazione, specie per quanto riguarda il commento corredato della bibliografia aggiornata relativa alle varie costituzioni, sta divenendo sempre più ardua se non pressoché impossibile nell'aumentare vertiginoso – e sovente altresì inutile – delle pubblicazioni in materia, e com'è inevitabile procede sempre più lentamente, anche in quanto i moderni criteri concorsuali non incoraggiano certo simili spendite di energie da parte dei più giovani studiosi⁶⁰.

Iniziative, queste, che come si sarebbe detto una volta appaiono tali da far tremare le vene ai cosiddetti polsi, il cui solo concepimento era possibile grazie non solo all'entusiasmo di Arnaldo Biscardi, ma altresì in vista della incredibile forza e vitalità che lo caratterizzavano, una energia inesauribile che si accompagnava al suo ottimismo e ad una incrollabile fiducia in un inesorabile futuro senza limiti degli studi giusantichistici, e che inevitabilmente lo portava talora anche a sottovalutare le concrete difficoltà pratiche di simili realizzazioni: in una fede per le infinite possibilità implicite nello studio dei diritti antichi che in quei tempi rimaneva felicemente ancora per nulla presaga della crisi e della decadenza che, pur prevedibili eppure improvvise, sono calate su tali discipline ai nostri giorni.

Del resto in lui questa solare fiducia nel futuro si accompagnava ad una smisurata resistenza e forza altresì fisica che non solo gli consentiva tra l'altro, ad esempio, l'organizzazione di manifestazioni come i «Symposia» giusgrecistici, i convegni dell'Accademia Costantiniana o ancora i seminari gardesani, ma altresì una instancabile ed incessante attività accademica itinerante tra lezioni, convegni, incontri nei più disparati luoghi, attività protrattasi sino alla fine, ossia fino alla lunga infermità che lo allontanò definitivamente da tale vita; e mi ricordo come ogni volta che già ottantenne egli veniva a Milano, e vi veniva abbastanza spesso, mi stupivo accompagnandolo nei suoi spostamenti del numero dei suoi fitti impegni e della velocità con cui si muoveva da uno all'altro non palesando stanchezza alcuna, senza neppure mostrare quasi mai fastidio per il disagio della trasferta, del non breve viaggio in treno cui era costretto da Firenze e della fretta con cui poi a Milano si imponeva di muoversi: una indistruttibilità che io tendevo a collegare alla sua generazione d'altri tempi, quella del 1910, ed alla intrinseca robustezza ed energia congenita che doveva giocoforza caratterizzare i pochi suoi appartenenti giunti a una

⁶⁰ A parte le altre pubblicazioni connesse, tale collana ha prodotto per quanto riguarda il suo tema specifico soltanto i volumi «La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)», Milano, 1993, curato da Federico Pergami, e «La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)», Milano, 1997, curato da Paola Ombretta Cuneo. Una terza parte – «La legislazione di Teodosio I (375-395)» –, curata da Paola Biavaschi, Manuela Del Genio e Iole Fargnoli, per ora è temo definitivamente limitata ai soli primi quattro libri del Codice Teodosiano, è provvisoriamente pubblicata on line nel sito internet della «Rivista di Diritto Romano» («Palingenesi»).

simile età (del resto, chiunque abbia frequentato Arnaldo Biscardi non può non ricordare i soventi colpi e botte di cui la sua testa era non raramente vittima, complice, da un lato, l'energia scattante del suo muoversi e per converso la sua miopia distratta accompagnata dal vezzo di usare gli occhiali soltanto quando era assolutamente necessario: incidenti che spesso facevano temere all'interlocutore di vederlo crollare a terra privo di sensi e di dover ricorrere ad ambulanze e medici, ma dai quali egli si riprendeva sempre soltanto dopo qualche istante di rallentamento ricominciando poi subito quasi come se nulla fosse il discorso che aveva interrotto).

9. *Umanità.*

Certo, in questa sua estrema forza vitale, il suo ottimismo contento di sé e soprattutto un simile felice entusiasmo potevano facilmente dare luogo, specie in chi lo conosceva superficialmente, ad una impressione di quasi gongolante autocompiacimento, che poteva sembrare persino una ingenua ed anche un po' buffa soddisfazione per la propria bravura anziché, come verosimilmente era, una comprensibile gioia per il piacere che gli davano la propria materia e le occasioni, anche estemporanee, per occuparsene: ed in effetti Arnaldo Biscardi è stato sovente oggetto di facili ma pur affezionate ironie per queste sue caratteristiche, tanto che Antonio Guarino, presentando su «Labeo» gli atti del III convegno romanistico gardesano su «filologia classica e diritti antichi», svoltosi a Gargnano dal 22 al 25 ottobre 1985 ed organizzato appunto da Arnaldo Biscardi, esordiva con argute e lusinghiere osservazioni ed altre blandizie ove l'amabilità complimentosa ed il tono smaccatamente laudatorio mascheravano a malapena l'intento amichevolmente burlesco di simili ammirati quanto un po' sardonici elogi⁶¹:

Gli amici di Arnaldo Biscardi, che non sono pochi, usano dirsi tra loro nell'orecchio, benevolmente sorridendo, che a Biscardi le lodi e le manifestazioni di elogio piacciono molto. È la verità. Ma a chi non piacciono le lodi e le manifestazioni di elogio? L'unica differenza tra molti di noi, veri sepolcri imbiancati, e l'amico Biscardi è in questo, che molti di noi nascondono la loro soddisfazione nell'essere complimentati, mentre Biscardi, temperamento sincero ed espansivo, no. Anzi, ad essere giusti, vi è anche un'altra differenza tra molti di noi e Biscardi: che questi le felicitazioni che riceve le merita tutte e le merita pienamente.

Osservazioni in fondo del tutto vere, beninteso, ma, ancor di più, soprattutto parziali, una di quelle mezze verità che forse, come avrebbe detto Nietzsche,

⁶¹ GUARINO, *Lecture (10)*, cit., p. 375.

sono sovente peggio – più pericolose e fuorvianti – di una cosiddetta bugia. In realtà, se Arnaldo Biscardi reagiva quasi sempre con un sorriso compiaciuto alle lodi che gli venivano tributate, non per questo non si rendeva conto, ad esempio, che sovente simili complimenti erano destinati a un desiderio di rabbonirlo e conquistarlo a scopi generici ma anche talvolta più immediati, e osservandolo meglio si poteva accorgersi di come quel sorriso, che in quei casi diventava di mera cortesia pur non perdendo quell'aura mondana di vaga soddisfazione, era sovente preceduto da un inarcarsi di sopracciglia perplesso se non diffidente; per tal verso, se oggi una consolidata ineducazione porta non di rado gli studenti a dire «bravo» e «giusto» al docente che li corregge, Arnaldo Biscardi apparteneva ad una generazione in cui il complimentarsi ed il lodare taluno era ancora in certo modo percepito come un giudicarlo, e quindi nei termini di un porsi implicitamente in una sorta di posizione superiore a chi era oggetto di tali lodi: e spesso l'ho visto od intuito, sotto il suo sorriso di apparente soddisfazione, piuttosto infastidito di fronte alle lodi di persone più giovani e accademicamente meno importanti che, senza accorgersi che il complimento e la lode si risolvevano in una sgarbata inversione gerarchica, si permettevano smaccatamente simili atteggiamenti senza sospettare le implicazioni che essi assumevano agli occhi di una persona «all'antica».

Del resto, a proposito di tale pretesa propensione di Arnaldo Biscardi al soddisfatto compiacimento per gli elogi ricevuti, vorrei rammentare un episodio forse non più di tanto significativo, ma ignoto ai più e può darsi tale da ridimensionare di non poco una simile pretesa sua caratteristica facendo intravedere ciò che egli sovente mascherava con quel compiaciuto e compiacente sorriso. Quando nel 1989 ricevette la laurea *ad honorem* dalla Complutense di Madrid⁶², dopo il suo ritorno, la prima volta che venne a Milano mi raccontò dell'episodio ed iniziò con il celebrare la stupefacente sontuosità della cerimonia e la pompa spagnolesca della scenografia, senz'altro con un certo qual soddisfatto appagamento quasi orgoglioso per lo sfarzo e la magnificenza con cui era costume di quella università organizzare simili eventi secondo le tonitruanti grandiosità di tradizioni antiche da noi ormai dimenticate o in ogni caso smorzate come non più attuali: tuttavia, man mano che il suo racconto procedeva, alla soddisfazione di essere stato oggetto per così dire di tanto mirifico onore, nel descrivere le smaglianti coreografie, le luci sfarzose e i costumi sontuosi, i suoni ridondanti e gli stentorei riti solenni che, quasi degni dell'investitura di un regnante, avevano caratterizzato tale pletorica laurea *ad honorem*, nel suo tono subentrava pian piano alla contentezza orgogliosa una

⁶² Cfr. X. PARISIO, in *Arnaldo Biscardi: l'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, cit., p. 544 = *L'omaggio dell'Accademia Romanistica Costantiniana ad Arnaldo Biscardi*, cit., p. 83).

nota di lieve infastidito imbarazzo, quasi che si fosse sentito alla fine fuori posto e financo un po' ridicolo nel ricevere – come poi mi disse – onori eccessivi e per certi versi persino un po' risibili nella loro roboanza rispetto alla realtà della situazione e dello scopo effettivo di tale rituale accademico. La verità era che in ultima analisi il troppo protrarsi e la dismisura di quella eccessiva pompa l'aveva irritato, parendogli nel suo eccesso persino un poco pacchiana nella sua smodata sproporzione celebrativa e non facendolo certo sentire a suo agio nel troppo iperbolico onore tributatogli: e concluse con una frase che certo da lui non mi sarei aspettato, e che ancora di più stupirebbe coloro che danno tanto per scontata la sua narcisistica sensibilità a lodi ed onori: «Che vuole, mio caro, io sono soltanto un professore universitario...».

Presentazione

Note per la lettura della nuova edizione

A distanza di quasi trentacinque anni dalla sua pubblicazione¹, il manuale di Arnaldo Biscardi ancora oggi, almeno nel panorama degli studi di diritto greco in lingua italiana, riveste un ruolo di assoluta importanza. Si tratta infatti del tentativo più completo di radunare sulla base di criteri propri del diritto quella che, a ragione, viene definita l'esperienza giuridica della Grecia classica². Se tale è il criterio che ispirò l'opera, sin dappprincipio possono essere accantonati come argomenti almeno d'importanza alquanto relativa, e forse anche superati, i due temi sui quali parte della dottrina – si badi, rappresentata in massima parte da specialisti del diritto – si è concentrata, inerenti il problema dell'unitarietà del diritto greco e l'assenza di una vera e propria giurisprudenza³.

Nel primo caso, come giustamente osserva lo stesso Biscardi⁴, basti partire da una semplice considerazione: per un'ampia serie di motivi storici e, soprattutto, culturali, Atene è la protagonista indiscussa degli eventi che caratterizzano la cosiddetta età classica e in quanto tale è la *polis*, tra quelle della Grecia classica, per la quale le fonti tramandano più informazioni. Ciò, ovviamente, non consente di parlare *tout court* di un diritto attico che oblitera quello greco: più semplicemente, le scarse notizie pervenute circa gli ordinamenti giuridici delle altre *poleis* sono in massima parte rappresentate da materiale epigrafico, senza la possibilità di un confronto con le testimonianze letterarie. Anche solo impiegando un barlume di senso storico, e tenendo a mente la felice formulazione di Ioannes Triantaphyllopoulos⁵ del concetto di *'tot iura quot civi-*

¹ Milano, 1982, presso l'editore Giuffrè.

² Cfr. *infra*, p. 5.

³ Si vedano da ultimi i contributi di G. THÜR, *Die Einheit des "Griechischen Rechts". Gedanken zum Prozessrecht in den griechischen Poleis*, in «Etica & Politica/Ethics & Politics», IX, 2007, p. 25-54; H. BARTA, *Graeca non leguntur? Zu den Ursprungen des europäischen Rechts im antiken Griechenland*, I, Wiesbaden, 2010. Per un inquadramento del dibattito completo dei riferimenti ai principali interventi in proposito, si rimanda a P. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, in A.R.W. HARRISON, *Il diritto ad Atene*, I, *La famiglia e la proprietà*, Alessandria, 2001, p. III-X.

⁴ Si veda *infra*, p. 12.

⁵ *Ἀρχαῖα ἐλληνικὰ δίκαια*, I, Athenai 1968, p. V e 1-12. Il tema è particolarmente sentito da Biscardi: si veda soprattutto *infra*, p. 11-12 e 242.

tates', va da sé che pure le altre *poleis* dell'età classica avessero sviluppato un proprio diritto in maniera autonoma: tutto ciò però non implica che non esistessero caratteri basilari dell'esperienza giuridica che fossero comuni a tutte le realtà di lingua e cultura greca dell'età classica, fatte salve ovviamente tutte le differenze possibili, frutto di sviluppi storici differenti⁶. In tale senso, la comunanza di più elementi autorizza senza dubbio a potere impiegare la categoria di diritto greco, pur tenendo sempre presente una sorta di inevitabile «atenocentrismo» e, conseguentemente, la necessità, per le altre *poleis*, di dovere adire una ricerca indissolubilmente legata al rischioso strumento della comparazione, da condursi, possibilmente, attraverso il rispetto del contesto storico e della diacronia.

La seconda questione riguarda invece l'annoso dibattito sull'assenza della giurisprudenza che, se portato alle estreme conseguenze, potrebbe portare anche alla negazione del concetto dell'esistenza di un diritto propriamente detto nelle *poleis* della Grecia di età classica. Al di là di un simile paradosso, la mancanza del cosiddetto giurista non esclude di per sé che nelle varie realtà statuali non avessero luogo comportamenti di per sé giuridici, sui quali anche per ragioni storiche, più ancora che una riflessione giurisprudenziale, ne ebbe luogo una di tipo filosofico⁷. L'obbiettivo ultimo resta pur sempre quello di proporre la ricostruzione e l'interpretazione degli istituti di natura pubblica e privata, ma nel caso della Grecia classica gli strumenti a disposizione sono decisamente più limitati per la natura delle stesse fonti a disposizione che nella maggior parte dei casi sono letterarie e, per di più, collegate, in gran parte, indissolubilmente alla specifica esperienza giuridica di Atene a cavallo tra il V e il IV secolo a.C.

Ribadita tale difficoltà, nulla però vieta di effettuare una simile ricerca, quand'anche la si voglia collocare – non volendo impiegare il pericoloso vocabolo «diritto» – in una più sfumata definizione di «esperienza giuridica»: ciò, pur sempre, mantenendosi scevri da giudizi sul valore del materiale analizzato e senza volerlo ritenere a tutti i costi come mera espressione di una sorta di senso pratico utile solo a dirimere beghe paesane.

L'opera di Biscardi costituisce sotto il profilo metodologico una risposta tuttora valida ai problemi accennati per lo studio del diritto greco: sulla base della consapevolezza della pluralità degli ordinamenti delle *poleis* greche di età classica e, soprattutto, di un'apparente atecnicità delle fonti, il manuale risulta possedere una struttura decisamente dogmatica, particolarità che solo di primo acchito potrebbe essere ritenuta contraddittoria.

⁶ Si veda *infra*, p. 10-12.

⁷ Si veda *infra*, p. 105-108, a proposito, ad esempio, delle obbligazioni.

La ripartizione degli argomenti, infatti, ricorda un impianto romanistico, che non parrebbe calzare adeguatamente a un «materiale sfuggente e indefinito»⁸, come sottolineava Paoli, ma, in questo senso, Biscardi ha compiuto una scelta tanto coraggiosa quanto di imperitura utilità nell'ambito degli studi giurgrecistici: il manuale, sotto il profilo formale, è «di diritto», ma solo a patto di tenere sempre presenti, come lo stesso Biscardi ribadisce a più riprese, le difficoltà nell'accostarsi ad argomenti che per loro caratteristiche intrinseche legate al genere delle fonti non sono del tutto annoverabili in quelle categorie giuridiche che nascono a Roma⁹. Eppure vi è un preciso scopo che porta a una simile scelta, che Biscardi pure sente come eventualmente foriera di obiezioni e critiche, tanto da portarlo all'arguta chiusa della *Prefazione*: ottemperare alla finalità didattica, ritenendo l'esperienza giuridica della Grecia classica certamente degna di essere materia di studio in un panorama giurisprudenziale, laddove però non vi sia preclusione all'impiego di strumenti di analisi che scaturiscono anche da altri ambiti, quali la storia, la filologia, l'antropologia e la letteratura. Si tratta quindi anche di un'operazione con un forte valore culturale e metodologico, tesa a rinnovare l'approccio allo studio dei diritti dell'antichità, che Biscardi persegue per tutto il manuale e che lo rende particolarmente adatto *ad usum discendi*, pur sempre garantendo l'approfondimento scientifico frutto di una ricerca da lui costantemente condotta per mezzo secolo¹⁰.

In tale senso, la ripartizione della materia secondo un criterio romanistico risulta ben giustificabile, concependo Biscardi stesso lo studio del diritto greco come un'attività viva e utile alla completa formazione culturale di un giurista (e non solo dell'antichità), rompendo per certi versi quella tendenza ben radicata a collocare la materia in un contesto quasi esclusivamente antichistico accessibile a pochi raffinatissimi specialisti con i loro lavori totalmente improntati alla pura ricerca. Non pare casuale che proprio il manuale di Biscardi abbia costituito un rinnovato punto di partenza per lo studio del diritto greco antico anche oltre i confini italiani e soprattutto abbia dato un forte sprone agli svariati approfondimenti in materia copiosamente pubblicati nell'ultimo trentennio: fatta salva l'imprescindibile esigenza didattica, al *Diritto greco antico* va altresì attribuito il grande merito del tentativo di superamento, in piena corrispondenza al criterio della *Gesaminterpretation* propugnato da Hans Julius Wolff¹¹, della divisione fra giuristi e specialisti di settori umanisti-

⁸ Si veda *infra*, p. 4.

⁹ Cfr. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, cit., p. V-VI.

¹⁰ Sotto questo aspetto, vanno messe in rilievo soprattutto le pagine che Biscardi dedica all'innovativa interpretazione della διαθήκη (*infra*, p. 96-101) o anche la presentazione delle difficoltà interpretative a proposito delle garanzie reali (*infra*, p. 170-183), che vanno ben al di là di una semplice esposizione a scopo didattico.

¹¹ *Die attische Paragraphe*, Weimar 1966, p. 24-25; *infra*, p. 248.

ci nell'affrontare un oggetto di studio che necessità degli strumenti scientifici di entrambi¹².

Certo, la scelta di una compilazione manualistica di una materia che di per sé non vi si presterebbe presuppone una serie di scelte quasi obbligate sia sotto il profilo formale, sia sotto quello concernente la selezione degli argomenti¹³, che, ancora odiernamente, paiono necessitare di alcuni approfondimenti. Come si è detto, *Diritto greco antico* è un manuale che formalmente, sin a partire dall'originario editore, si colloca in un contesto di giurisprudenza e in quanto tale non può indulgere più di tanto sul versante storico e diacronico: obbiettivo principale di Biscardi è presentare, anche attraverso un'operazione di ricostruzione, istituzioni ed istituti vigenti nella Grecia di età classica con particolare riferimento al caso di Atene, e quindi non dovrà sorprendere troppo che alcune considerazioni di carattere storico, pure utili a una corretta collocazione contestuale dei temi trattati, vengano meno.

Basti solo ricordare che per quanto riguarda il diritto pubblico di Atene, la fonte pressoché univoca è rappresentata dalla *Costituzione degli Ateniesi* di Aristotele, composta con buona probabilità intorno agli anni '20 del IV secolo, le cui notizie si riferiscono in massima parte proprio all'Atene uscita sconfitta dalla guerra del Peloponneso e che era copia piuttosto sbiadita della periclea Atene «signora dell'Ellade»¹⁴. Altrettanto può valere per la cosiddetta civilistica, che, può essere ricostruita solo attraverso l'oratoria che anch'essa è collocabile nel IV secolo: per l'età d'oro di Atene, vi è una pressoché totale assenza di fonti letterarie anche solo marginalmente riferibili agli aspetti più giuridici, tanto che non sembra inopportuno ribadire che sotto questo versante la gran parte dei temi trattati nel manuale vadano riferiti quasi sempre ad un contesto storico che non è quello immortalato sino ai giorni nostri da Erodoto e Tucidide, dalla tragedia e dalla commedia, dal Partenone di Fidria, bensì quello, forse più modesto, di personaggi come Demostene ed Eschine che non potevano più pensare all'*arche* di Atene sull'Ellade, ma dovevano preoccuparsi di come salvare la *polis* dall'inesorabile avanzata macedone. Che comunque esista un profondo iato tra l'Atene del «prima» e quella del «dopo» guerra del Peloponneso è intuibile anche solo ricordando il sia pur breve mutamento costituzionale del governo dei Trenta tiranni imposto nel 404 dalla vincitrice Sparta: la cosiddetta restaurazione

¹² Cfr. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, cit., p. XVI-XVII.

¹³ In particolare, anche un'apparente carenza del manuale, costituita dall'assenza di una trattazione dedicata al diritto interstatale tra le *poleis* dell'età classica, potrebbe spiegarsi come una scelta voluta da Biscardi, poiché, seppure in contesti diversi del manuale, vengono puntualmente citati i riferimenti bibliografici più salienti sino al 1982.

¹⁴ Cfr. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, cit., p. VIII.

democratica dell'anno successivo non poté che implicare un netto distacco con l'Atene che ancora pochi anni prima era a capo della Lega delio-attica. Tali eventi, va da sé, non poterono non avere profondi riverberi su tutti gli aspetti più giuridici della vita della *polis*: tale consapevolezza storica e dia-cronica andrà sempre tenuta ben presente affrontando gli argomenti trattati nel manuale¹⁵.

Un discorso simile potrebbe valere, ad esempio, anche per la trattazione delle istituzioni spartane, laddove bisognerà sempre tenere conto che la maggior parte delle notizie al proposito provengono da una fonte come Plutarco, che scrive nel I secolo d.C. e che, per sua natura, è alquanto avulsa da questioni riconducibili a un ambito giuridico¹⁶.

Tutto ciò non inficia comunque il valore del manuale di Biscardi che si potrà apprezzare ancor meglio affiancandovi una conoscenza anche solo «di base» dei principali eventi della storia della Grecia classica.

I criteri della nuova edizione.

Se vale la considerazione per cui ancora odiernamente il *Diritto greco antico* di Biscardi può essere considerato un manuale particolarmente adatto alle esigenze didattiche, ciò non toglie, tuttavia, che volendo proporre una ripubblicazione ci si ritrovi ad affrontare una serie di difficoltà che vanno al di là delle pure e semplici questioni formali.

In primo luogo, si deve tenere conto soprattutto del contesto accademico in cui si potrà collocare, che è quello della giurisprudenza, laddove il diritto greco antico ancora odiernamente è oggetto di (rari) corsi universitari. Ciò ha creato non pochi problemi, poiché il materiale trattato, da un punto di vista anche solo linguistico, pertiene di fatto all'ambito antichistico, caratterizzato dall'impiego di modi di citazione delle fonti classiche e della bibliografia moderna assai peculiari¹⁷.

Anche in corrispondenza a quella che doveva essere un'esigenza particolarmente sentita da parte di Biscardi, ossia che il manuale fosse condivisibile a giuristi e letterati, si è preferito in parziale deroga ai criteri della *Rivista di Diritto Ellenico* riportare per esteso e nella maniera più perpicua possibile opere e articoli citati nel manuale, senza servirsi delle abituali sigle dell'*Année philologique*, rinunciando altresì a impiegare un tipo di bibliografia «all'americana», sia per rispetto all'edizione originale, sia perché si è ritenuto che in

¹⁵ Cfr. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, cit., p. VIII-IX.

¹⁶ Cfr. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, cit., p. IV nt. 8.

¹⁷ Cfr. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, cit., p. XVI-XVII nt. 63.

tale maniera il lettore potesse avere sempre precisa contezza degli estremi dei singoli contributi citati.

Tale lavoro ha altresì implicato una completa revisione della bibliografia citata nel *Diritto greco antico*, assai utile a mondare l'opera da imprecisioni e refusi. Sempre a tale fine, è stata aggiunta una raccolta completa dei titoli, purtroppo assente nell'edizione originale, mancanza che complicava non poco l'immediato reperimento degli estremi di un contributo, soprattutto nel caso di più opere di un singolo autore, mentre si è mantenuto l'*Indice degli Autori moderni* per rispetto dell'edizione originale: a fine di completezza, ed esclusivamente in questa nuova sezione del manuale, si è pure riportato, quando possibile, i riferimenti a ristampe in altre sedi anche successive all'edizione citata nel manuale e pure se posteriori al 1982. L'apparato bibliografico è stato inoltre completato con un *Aggiornamento* (p. 331-397)¹⁸ sino ai giorni nostri, ove si potranno trovare i più importanti interventi in materia ordinati secondo la scansione dei capitoli del manuale stesso.

Circa le fonti classiche, anche in questo caso, si è mirato a fornire una modalità di citazione quanto più perspicua possibile¹⁹, soprattutto al riguardo di quelle frammentarie (complete dei riferimenti dell'edizione cui si fa riferimento) e quelle di natura epigrafica e papiracea²⁰, con gli opportuni aggiornamenti alle edizioni più recenti²¹.

La scelta più delicata ha riguardato infine l'opportunità di inserire brevissime note di chiarimento in corrispondenza dei punti che potevano apparire non immediatamente chiari a una prima lettura soprattutto da parte degli studenti: per corrispondere a quella finalità didattica tanto sentita da Biscardi, si è scelto di aggiungerle, segnalandole con un asterisco e con la sigla «N.d.C.», posta alla fine di ciascuna.

¹⁸ Non si sono riportati, tuttavia, riferimenti alle edizioni testuali di singoli autori classici.

¹⁹ I criteri adottati sono reperibili in L. BERKOWITZ, K.A. SQUITIER, *Thesaurus Linguae Graecae, Canon of Greek Authors and Works*, New York-Oxford, 1990³, e all'indirizzo web www.rivistadirittoellenico.it/Criteri_editoriali_e_tipografici_RDE.pdf.

²⁰ Nel corpo del manuale, i titoli delle raccolte di tali documenti sono citati per esteso, senza impiegare sigle che invece sono adottate nell'*Indice delle fonti* e svolte nella *Tavola delle abbreviazioni*.

²¹ In particolare, per il materiale epigrafico attico, si sono riportate le corrispondenze con l'ormai canonica edizione delle *Inscriptiones Graecae*, P³. *Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores*³, Fasc. I, cur. D. Lewis, Berlin, 1981, ancora troppo recente perché fosse adottata al tempo della pubblicazione del manuale. Per quanto invece concerne i documenti posteriori all'arcontato di Euclide (403-402 a.C.), il riferimento sarà alla tradizionale edizione *Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores*², cur. J. Kirchner, I, Berlin, 1913-1916, e II, Berlin, 1927-1931, pur rammentando che è in corso di stampa la loro terza edizione: cfr. *Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores*³, I.2, *Leges et decreta annorum 352/1-322/1*, cur. S.D. Lambert, Berlin, 2012; I.5, *Leges et decreta annorum 229/8-168/7*, cur. V.N. Bardani, S.V. Tracy, Berlin, 2012.

Nello stesso senso andranno considerate le traduzioni dei singoli passi e vocaboli²², collocate tra virgolette basse caporali, allo scopo di rendere fruibile il manuale anche a chi non conosce la lingua greca classica, mentre nei casi in cui non si è ritenuta possibile una resa congrua in italiano si è preferito proporre una traslitterazione in corsivo.

²² Si è altresì provveduto a tradurre i termini in lingue straniere moderne e in particolare gli interventi riportati nell'*Appendice I (Diritto greco e scienza del diritto)*, p. 257-263) degli studiosi stranieri che presero parte al «II Convegno internazionale di diritto greco ed ellenistico», Gargnano sul Garda, 5-8 giugno 1974, i cui atti furono poi raccolti nella miscellanea «Symposium 1974. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. A. Biscardi, Köln-Wien, 1979, p. 23-32.